CITTA' DI PACHINO
23 MAR 2015
POSTA IN ARRIVO

CITTA' DI PACHINO
23. MAR 2015
PROT. 3060

Al Sig. Sindaco
Dott. Roberto Bruno
e p.c. Al Presidente del Consiglio
Salvatore Borgh
del Comune di Pachino

Oggetto : interrogazione

I sottoscritti consiglieri comunali Corrado Nastasi e Fausta Dipietro, appartenenti al movimento socio-politico Gente Comune, ai sensi dell'art. 38 dello statuto Comunale e dell'art. 48 del regolamento del consiglio comunale della città di Pachino, interrogano la S.V. per avere chiarimenti in merito a quanto segue :

1. se il contratto per la gestione dei canoni idrici è già stato sottoscritto tra le Parti (AIPA e Comune di Pachino) ed in virtù di quale norma viene stipulato tale contratto;

2. se l'aggio previsto per la società Aipa viene calcolato anche per l'acconto idrico già inviato all'utenza, considerando che il servizio di lettura dei contatori non è iniziato.

Per la presente interrogazione si richiede risposta scritta nonché verbale in seduta consiliare.

Distinti Saluti

Pachino Li 23/03/2015

Fausta Dipietro

Nastasi Corrado

Città di Pachino

Provincia di Siracusa

PACHINO

Prot. N. 12764
Del 28-4-15

Al Consigliere Nastasi Corrado
Al Consigliere Dipietro Fausta

SEDE

OGGETTO: Risposta scritta all'interrogazione dei Consiglieri Nastasi Corrado e Dipietro Fausta prot. N. 9060 del 23/3/2015.

In riferimento alla nota prot n. 7917 del 12/3/15 avente per oggetto: "gestione canoni idrici. Richiesta parere legale" si condivide la risposta inoltrata dal Responsabile del Settore Geom. Elio Maiore.

IL SINDACO
Dott. Roberto BRUNO

Città di Pachino

Provincia di Siracusa

Ufficio: Entrate
Protocollo n. **7917**

Pachino, lì **12/03/2015**

AL SIGNOR SINDACO
SEDE

OGGETTO: Gestione canoni idrici-richiesta parere legale.

Sono stato interessato da una lettera del 02/03/2015, acquisita al protocollo generale del Comune al nr. 6558 del 03/03/2015 a firma dei Consiglieri Comunali del movimento "Gente Comune", Sig.ra DIPIETRO Fausta e NASTASI Corrado, circa l'acquisizione di un parere legale sull'affidamento del servizio di gestione e riscossione dei canoni idrici, già ATO Idrico SAI8 spa, alla concessionaria AIPA Spa, senza espletamento di una gara di appalto che a loro dire è obbligatoria dal momento che non si possono affidare appalti in via diretta per ammontare superiori a quarantamila euro.

Dopo disamina del fascicolo in atti d'Ufficio e lettura degli articolati dei contratti rep. 3567 del 18/07/2011 e 3600 del 14/12/2012, esecutivi, si relaziona alla S.V. nel merito che l'odierna Amministrazione non ha fatto altro che adeguarsi a quanto precedentemente e contrattualmente sottoscritto dalle parti pro-tempore, con la differenza, rispetto alle condizioni precedenti, di corrispondere all'AIPA Spa per tutto il servizio degli ambedue contratti, un aggio del **5,80%** oltre IVA se dovuta, anziché l'originario **6,29**, oltre IVA se dovuta, oltre alle singole percentuali per la gestione del servizio idrico vero e proprio.

A conclusione, non è apparso applicabile il ricorso alle provvidenze del D.Leg.vo 163/2006 per affidamento servizi, forniture ecc, in quanto l'odierno affidamento non è configurabile come nuovo appalto di fornitura o servizio, ma una semplice appendice al contratto originario rep. 3567/2011, a suo tempo accantonato per la gestione SAI8 Spa.

Se per i Consiglieri ricorrenti, l'affidamento in oggetto così come sopra sommariamente relazionato, dovrebbe presentare delle "illegittimità procedurali e di affidamento in contrasto di legge", sarà interessamento dei medesimi Consiglieri ricorrenti acquisire separatamente e in proprio, apposito parere legale.

Tanto dovevasi.

Il Responsabile del Settore XI
geom. Elio Maiore

Lettera_022_2015